



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

VISTA la circolare ministeriale 31 marzo 1990 n. 14 che disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato previo utilizzo degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa;

VISTO l'art. 7 - penultimo comma - di detta circolare, che riserva al Ministro del Turismo e dello Spettacolo la facoltà di fissare entro il 31 ottobre 1990, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi per gli Enti o Associazioni stabili teatrali di produzione ad iniziativa pubblica, da adottare da parte degli stessi entro il 31 marzo 1991;

VISTO l'art. 1 della circolare ministeriale 29 ottobre 1990 n. 15, con cui il termine di emanazione del predetto decreto è stato prorogato al 30 novembre 1990;

SENTITI i Presidenti e i Direttori artistici degli enti, all'uopo preventivamente consultati;

D E C R E T A:

ART. 1

Gli Enti e le Associazioni teatrali stabili di produzione ad iniziativa pubblica di cui all'art. 7 della circolare ministeriale 31 marzo 1990 n. 14 dovranno adottare, entro il previsto termine del 31 marzo 1991, appositi statuti omologhi, ferma restando l'autonomia gestionale - amministrativa e la potestà di autorganizzazione che agli Enti stessi è riservata nell'ambito dei fini istituzionali.



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

- 2 -

Tale adempimento costituisce condizione ai fini della formulazione del decreto di riconoscimento a cadenza biennale previsto dall'art. 7, quartultimo comma, della circolare ministeriale 31 marzo 1990 n. 14 di cui in premessa.

ART. 2

Gli Enti predetti dovranno all'uopo conformarsi ai seguenti dettati e principi fondamentali omologhi nell'adozione dei surriferiti atti statutari.

NATURA GIURIDICA

E' richiesta la specifica indicazione della natura giuridica degli Enti e dell'atto costitutivo degli stessi.

SEDE TEATRALE

E' richiesta la espressa indicazione della sede teatrale, fermo restando i requisiti della esclusiva disponibilità, della capienza non inferiore a 500 posti e della idoneità della stessa alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ai fini della conferma nel decreto biennale di riconoscimento e della conseguente ammissione alla sovvenzione statale richiesta.

FINALITA' STATUTARIE

Gli Enti o le Associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica devono caratterizzarsi per le particolari finalità artistiche



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

- 3 -

culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del Teatro nazionale d'arte e di tradizione con precipuo riferimento all'ambito cittadino e regionale. Devono curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici nonché la valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo. Agli stessi è demandato il sostegno della attività di ricerca e di sperimentazione anche in coordinamento con le Università, con particolare riferimento all'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore. Almeno il 60% delle recite di spettacoli deve essere rappresentato nel territorio della Regione ed in altri teatri stabili pubblici.

SOCI

Tra i soci fondatori dell'Ente devono necessariamente figurare Comune e Regione, oltre ad altri enti locali territoriali eventualmente interessati (province, comuni, comunità montane)

I soci necessari sono tenuti a costituire, complessivamente, un congruo fondo di dotazione, comunque non inferiore al 5% complessivo delle spese di diretta produzione teatrale accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale 89/90. All'Ente possono aderire, in qualità di soci eventuali, enti o soggetti sia pubblici che privati i quali ne facciano richiesta. L'ammissione di soci sostenitori viene deliberata dall'Assemblea. I soci sostenitori devono concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Ente ed in ogni caso non possono divenire soci necessari.



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

- 4 -

ORGANI

Sono organi necessari degli Enti l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente. Si forma con l'atto costitutivo dell'Ente e di essa fanno parte i legali rappresentanti degli enti fondatori. L'Assemblea coopta i soci eventuali, i quali non possono superare nel numero i soci necessari. Nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori. Approva lo Statuto e ne delibera le eventuali modifiche.

Il Presidente è l'organo avente la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. Viene nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti della Regione o degli enti locali territoriali. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri - compreso il Presidente - nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del Teatro o dell'Amministrazione. Il predetto numero può essere elevato fino a sette componenti, a seguito di ingresso di soci eventuali. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il programma artistico e finanziario della stagione teatrale; delibera sulla consistenza dell'organico dell'Ente nonché sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale.

h



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

- 5 -

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone - estranee al Consiglio stesso - altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente con facoltà di delega di compiti artistici o amministrativi; partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario del Teatro, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; sovrintende alla gestione del Teatro.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente. E' nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri di cui due scelti tra persone iscritte nell'albo ufficiale dei Revisori dei conti ed uno designato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con funzioni di Presidente. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

(In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio Sindacale si applicano gli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice Civile).

La durata degli organi sociali -ivi incluso il Direttore- non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. I componenti degli stessi sono rieleggibili.

MEZZI DI GESTIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

Ciascun Ente provvede alle spese di gestione con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i proventi derivanti dalle attività d'istituto;
- c) gli apporti degli enti locali territoriali interessati, fermo restando che la contribuzione ordinaria annua complessiva dei predetti enti non può essere inferiore alla sovvenzione all'Ente o all'Associazione assegnata dallo Stato per la stessa stagione teatrale.



Ministero per il turismo e lo spettacolo

- 6 -

- d) contributi annui dei soci sostenitori;
- e) interventi finanziari statali;
- f) qualsiasi altra erogazione o provento.

Gli enti locali territoriali, soci fondatori, debbono garantire la disponibilità di una sede teatrale idonea, coprendo le relative spese di esercizio e contribuiscono prioritariamente alle spese del funzionamento dell'Ente o Associazione.

L'esercizio finanziario di ciascun Ente segue la durata della stagione teatrale in conformità delle norme regolamentari emanate dal Ministero.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere approvati, rispettivamente, entro due mesi dall'inizio ovvero dalla fine della stagione. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere rimessi agli enti locali territoriali interessati ed al Ministero del Turismo e dello Spettacolo entro trenta giorni accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ciascun Ente ha l'obbligo di pareggio del bilancio nell'arco del biennio.

Qualora - scaduto il biennio - permanga entro i successivi 6 mesi una situazione di deficit, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario straordinario nominato entro 30 giorni dal Sindaco o dal Presidente della Giunta Regionale nel caso in cui l'Ente abbia carattere regionale.

Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Mini-



Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

- 7 -

stro del Turismo e dello Spettacolo nei successivi 15 giorni.

NORMA TRANSITORIA

Gli Enti e le Associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono tenuti a provvedere, entro il termine del 31/12/1991, alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione secondo i principi omologhi di cui al presente decreto.

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora il Commissario straordinario nominato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo entro la stagione teatrale successiva al biennio chiuso in deficit non provveda al ripiano dello stesso, con esclusione di specifiche sovvenzioni dello Stato, l'Ente o Associazione è escluso dal riconoscimento di Teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica.

I Teatri di minoranze linguistiche sono esonerati dall'osservanza dei criteri dettati per la costituzione e la composizione della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

29 NOV. 1990

(Carlo Tognoli)

Carlo Tognoli

h